Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 29 ottobre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 250 DEL 29 OTTOBRE 1954:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1954, n. 995.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una eredità.

N. 995. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare l'eredità, detratti i legati, di 3/5 delle sostanze immobiliari e il legato in valori dell'ammontare di L. 4.170.600, disposti in suo favore dalla signorina Angela Volonté fu Giuseppe con testamento olografo 20 dicembre 1951, allo scopo di onorare la memoria del fratello Carlo Volonté.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n* 137. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 996.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione denominata « Suore Benedettine di Maria SS.ma di Montevergine », con sede in Mercogliano (Avellino).

N. 996. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione denominata « Suore Benedettine di Maria SS.ma di Montevergine », con sede in Mer~~cogliano (Avellino) e la Congregazione predetta viene~~ autorizzata ad accettare un legato consistente in un immobile situato in Ospedaletto di Alpinolo.

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 147. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2765, con il quale si dava facoltà all'allora Comitato forestale di Vercelli di promuovere, con il concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo:

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento su indicati e fino alla somma di L. 50.000 annue, e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia;

Visto il decreto Presidenziale in data 30 luglio 1953. n. 152, con il quale il contributo statale fu elevato a L. 1.000.000 annue;

Vista la deliberazione 9 novembre 1953, n. 115, della Deputazione provinciale di Vercelli, con la quale veniva aumentato fino a L. 1.500.000, il contributo annuo della Provincia stessa, per le spese su ricordate;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1954, con il quale veniva approvata la predetta deliberazione dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale, a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Vercelli, costituito con il regio decreto 4 dicembre 1927, n. 2765, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, a L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) annue, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Vercelli di corrispondere al Consorzio di rimboschimento la medesima quota.

Detto contributo, per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, sarà prelevato sul cap. 76 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del corrente esercizio, mentre per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1954
Registro n. 1 *Azienda foreste demaniali, foglio n.* 363. — BELLEVA

(5040)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1954.

Concessione di piscicoltura alla Società « Terni » nel bacino artificiale del Turano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604 e 3 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda in data 1° luglio 1952 della Società « Terni » Società per l'industria e l'elettricità, con sede in Roma, intesa ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del bacino artificiale sul Turano, situato a monte del ponte di Ascrea;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma e dell'Intendenza di finanza di Rieti;

Presa visione del deposito in numerario, quietanza n. 8 e 3325 di posizione, in data 12 luglio 1954, di lire 40.000 (quarantamila), effettuato alla Sezione della tesoreria provinciale di Rieti, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione:

Visto il disciplinare di concessione, stipulato in data 23 giugno 1954 presso la prefettura di Rieti, e l'annessa planimetria;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura alla Società « Terni », con sede in Roma, le acque del bacino

artificiale sul fiume Turano a monte di Ascrea, fino al limite corrispondente al massimo invaso del serbatoio stesso.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone annuo anticipato di L. 20.000 (ventimila) e all'osservanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla pesca

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Rieti è incaricato dell'esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 3 settembre 1954

p. *Il Ministro* VETRONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 14. — PALADINI

(5384)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1954.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Trapani e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa:

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Trapani, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Busacca dott. G. Battista, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro:

Marini dott. Riccardo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Tranchida geom. Domenico, rappresentante del Genio civile;

Scalabrini dott. Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Messina dott. Antonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura:

Laudicina Salvatore, Scaduto Giuseppe, Maranzano Vincenzo, Spadazzi Luigi, La Vela Vincenzo, Alcamo Vito e Barbera Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Malzanni Vincenzo, Perricone Rosario, Preve Raimondo e Bruno Saverio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Larato Luca, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5069)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1954.

Ampliamento dei Magazzini generali gestiti in Novi Ligure dalla Società a responsabilità limitata Industria del freddo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, ed il regolamento d'esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1951, che autorizza la Società a responsabilità limitata Industria del freddo a gestire in regime di Magazzino generale, pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, il complesso frigorifero di proprietà sito in Novi Ligure, via Verdi n. 12;

Vista la domanda presentata dalla predetta Società per essere autorizzata all'ampliamento degli impianti suddetti, mediante la costruzione di altre tre celle frigorifere, in aggiunta alle quattro attualmente in esercizio;

Visti il favorevole parere di massima espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria e i risultati degli accertamenti diretti all'uopo disposti;

Decreta:

Art. 1.

La Società a responsabilità limitata Industria del freddo di Novi Ligure è autorizzata ad estendere il regime di Magazzini generali alle celle refrigerate di nuova costruzione, recanti i numeri 5, 6 e 7, site nello stabilimento di sua proprietà in Novi Ligure, via Giuseppe Verdi n. 12.

Ai depositi di merci varie, nazionali e nazionalizzate, effettuati nelle celle di nuova costruzione, si applicano le medesime condizioni regolamentari e tariffarie ufficialmente in vigore per le celle di vecchia costruzione.

Con successivo provvedimento, si fa riserva di autorizzare l'immagazzinamento, per tutte indistintamente le celle, di vecchia e di nuova costruzione, anche delle merci estere.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'integrazione della cauzione che la Società Industria del freddo è tenuta a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 13 ottobre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(5045)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 30 settembre 1954, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ernest Arthur Thorpe, Vice console di Gran Bretagna a Firenze.

(5123)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Società a responsabilità limitata I.N.C.O.R., già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 492-MI.

(5087)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Roma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9506 in data 23 ottobre 1954, l'avv. Renato Loriedo è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Roma in sostituzione dell'avv. Francesco Buccellato, scaduto per maturato quadriennio.

(5172)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di zone di terreno alluvionale lungo la sponda destra del torrente Enza in comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze 12 maggio 1954, n. 249, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di zone alluvionali lungo la sponda destra del torrente Enza in comune di Ciano d'Enza, località Carbonizzo (Reggio Emilia), della superficie complessiva di ettari 55.61.69 ed indicate nella planimetria 22 ottobre 1951 in scala 1:2000 e nell'elenco 22 ottobre 1952 redatti dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia che fa parte integrante del decreto stesso.

(5109)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	150909	2.500 —	*Parmeggiani* Fausta di Umberto dom. a Tivoli (Roma), con usufrutto a Tordelli Giuseppina fu Giuseppe.	*Parmegiani* Fausta di Umberto, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	847631	140 —	*Alberti* Luigi fu Antonino, dom. in Mistretta.	*Aliberti* Luigi fu Antonino, dom. in Mistretta.
Id.	847632	105 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	511615	1.540 —	*Abate* Giuseppe fu Carmelo, minore sotto la patria potestà della madre Lipari Maria, dom. in Alì (Messina).	*Abbate* Giuseppe fu Carmelo, ecc., come contro.
Id.	413225	1.001 —	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Todaro Cecilia* vedova Barbera, dom. a Nizza Sicilia (Messina).	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Totaro Sicilia fu Sebastiano* vedova Barbera, dom. a Nizza Sicilia (Messina).
Cons. 3,50% (1906)	683134	350 —	Aicardi Costanzina di Ottavio, nub., dom. in Testico (Genova), vincolata quale parte della dote costituita alla titolare pel suo matrimonio con Cassini *Antonio* fu Giuseppe.	Aicardi Costanzina di Ottavio, nub., dom. in Testico (Genova), vincolata quale parte della dote costituita alla titolare pel suo matrimonio con Cassini *Giulio Giuseppe Antonio* fu Giuseppe.
Id.	855800	857,50	Aicardi Costanza o Costanzina fu Ottavio, moglie di Cassini *Antonio*, dom. a Arma di Taggia (Imperia), vincolata per dote.	Aicardi Costanza o Costanzina fu Ottavio, moglie di Cassini *Giulio Giuseppe Antonio*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(4801) Roma, addì 1° ottobre 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 ottobre 1954

	Dollaro U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,85	642,75
» Firenze	624,95	642 —
» Genova	624,90	643 —
» Milano	624,92	643,25
» Napoli	624,90	642,40
» Palermo	624,90	642,80
» Roma	624,90	643,25
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	643,50

Media dei titoli del 28 ottobre 1954

Rendita 3,50 % 1906	66,15
Id. 3,50 % 1902	62,30
Id. 5 % 1935	94,425
Redimibile 3,50 % 1934	82,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,70
Id. 5 % 1936	92,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 28 ottobre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,91
1 dollaro canadese	» 643,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nell'allegato al decreto Ministeriale 20 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1954, n. 207, portante approvazione del modello di scheda di dichiarazione agli effetti della imposta sulle società e della imposta sulle obbligazioni per il 1° semestre 1954 e per l'esercizio 1954-1955, al quadro *B*, numero d'ordine 8, seconda riga, in luogo di « di cui sia stato » leggasi « di cui non sia stato ».

(5173)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a quattordici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, contenente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, riguardante la soppressione dell'U.N.S.E.A.;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per quattordici posti di vice segretario in prova nella carriera amministrativa di questo Ministero (gruppo *A*);

Visti il telegramma n. 73132/1206 del 14 marzo 1954 e la nota n. 79955/12106, del 21 maggio 1954, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire il predetto concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a 14 (quattordici) posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici (gruppo *A*).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il cognome, nome e paternità;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende;

l) che sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

m) se ha partecipato o meno a precedenti concorsi indetti dall'Amministrazione dei lavori pubblici per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 3.

I candidati devono aver compiuto i 18 anni di età e non superato i 35 alla data del presente decreto.

I. Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

II. Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 44 anni.

III. I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

IV. I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *c*), si cumula con quella di cui alla lettera *d*), ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

V. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

VI. Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 febbraio 1951, n. 54, il limite massimo di età è elevato a 45 anni per il personale del cessato U.N.S.E.A.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle succitate disposizioni dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

VII. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo ordinario o speciale transitorio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero dei lavori pubblici entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa lettera raccomandata di comunicazione e risultante dalla cartolina di ricevuta di ritorno, i documenti prescritti e appresso indicati per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

f) i figli degli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

g) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto:

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da 100.

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. [illegible] del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100,

l) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100.

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 5.

La graduatoria di cui all'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati da questo Ministero a presentare, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa lettera raccomandata di comunicazione e risultante dalla cartolina di ricevuta di ritorno, i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria della laurea in giurisprudenza conseguita presso una Università dello Stato oppure della laurea in scienze politiche o politico-sociali oppure della laurea in economia e commercio conseguita tanto presso una Università quanto presso un Istituto superiore.

4. Certificato di buona condotta civile e morale, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato, oltre quello anzidetto, del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra per gli invalidi per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idonee al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni altro foglio intercalare. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

Coloro che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare se siano stati invece riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso ed esibirlo allorchè si presenterà alle prove di esame.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I concorrenti che siano:

a) impiegati civili statali di ruolo ordinario o speciale transitorio;

b) dipendenti, in servizio permanente effettivo, dalle Forze armate e dalla Polizia;

possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7 e 8 ed eventualmente quello indicato al n. 10, nonchè una copia integrale dello stato di servizio.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma del precedente art. 5.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali.

L'Amministrazione dei lavori pubblici, per altro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti conformi alle prescrizioni contenute nell'art. 5 del presente decreto.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrino di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad accezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 9.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice segretario in prova nella carriera di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 10.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 11.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale e avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini del l'art. 12 del decreto reale 25 luglio 1910, n. 375.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria, e con l'osservanza delle norme vigenti, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 settembre 1954

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1954
Registro n. 31, *foglio n.* 270

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Diritto civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Economia politica.
4. Diritto costituzionale.

Prove orali

Le prove orali, oltre che sulle materie sopraindicate, verteranno sulle seguenti:

1) elementi di procedura civile;
2) elementi di diritto e procedura penale;
3) diritto pubblico e privato internazionale;
4) scienza delle finanze;
5) nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
6) nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;
7) nozioni di statistica teorica e applicata.

Roma, addì 17 settembre 1954

Il Ministro: ROMITA

(5139)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 13281/3 del 20 maggio scorso, con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 13281 del 20 maggio 1954, con cui venivano dichiarate le vincitrici del concorso suddetto;

Considerato che le ostetriche Bisi Valda, Teroni Emilia, Michelucci Olanda, Bellettini Olga, Manaresi Luisa e Pareschi Leida hanno rinunciato alla nomina a titolare della condotta ostetrica di Cusercoli di Civitella di Romagna;

Considerato che occorre, pertanto, procedere alla nomina della candidata che segue in graduatoria le predette;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Pazzi Elena è dichiarata vincitrice del concorso per l'assegnazione della condotta ostetrica di Cusercoli di Civitella di Romagna.

Forlì, addì 14 ottobre 1954

p. *Il prefetto* CAPASSO

(5102)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.